



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Ordinario di Trapani

In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Antonino Marra ha pronunciato la seguente

s e n t e n z a

nella causa civile iscritta al n. 428 /2020 R.G. promossa

da

GRIMALDI BIAGIO (C.F. GRMBGI54D13H700B), rappresentato e difeso dall'Avv. DE MELA VINCENZO ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico

-ricorrente-

contro

INPS (c.f. 80078750587 , rappresentato e difeso dall'Avv. RIZZO ANTONINO, elettivamente domiciliato in VIA SCONTRINO 28, TRAPANI

-resistente-

OGGETTO: riscatto corso di laurea.

CONCLUSIONI: come formulate a seguito di note depositate ex art 83 comma 7 , lett.h) del d.L. 18/2020 , da intendersi qui integralmente trascritte.

MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Il ricorrente in epigrafe indicato, con ricorso depositato con data 11/03/2020 ha evocato in giudizio l'INPS, al fine di sentir dichiarare l'inadempimento della P.A., il proprio diritto al ricalcolo dell'onere da riscatto del corso di laurea od in subordine il risarcimento del danno, a seguito del rigetto espresso dall'INPS con nota in data 18/10/2019.

A sostegno della domanda, la parte ricorrente ha dedotto di aver presentato domanda in data 27.12.1990 al Ministero del Tesoro per il riscatto degli anni di laurea e specializzazione, accolta dal Ministero con decreto 20.9.1994, e di avere in seguito presentato domanda in data 25/11/1995 all'INPDAP (ora INPS) per delimitare il periodo di riscatto ricalcolandone l'onere, contestando il provvedimento di rigetto dell'Istituto, che gli ha impedito di accedere ad un più favorevole regime per il diritto e la misura

della pensione.

L'INPS, quale successore dell'INPDAP si è costituito in giudizio, eccependo il difetto di giurisdizione trattandosi di riscatto del periodo di studi universitari e di specializzazione nella cessata CPS Cassa per la Pensione ai Sanitari (cassa pensionistica dei sanitari del settore pubblico, il cui ordinamento è regolato dalla L. 1035/1939). Nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso, siccome infondato.

La causa è stata istruita documentalmente.

Va dichiarato il difetto di giurisdizione del g.o. in favore della Corte dei Conti quale giudice delle pensioni dei pubblici dipendenti, tenuto conto del condiviso orientamento delle Sezioni Unite, secondo cui “La giurisdizione della Corte dei conti in tema di pensioni ha carattere esclusivo, essendo affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia, sicché in essa ricadono tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale, come quelle concernenti la sussistenza del diritto a pensione e il recupero di assegni di pensione già versati, nelle quali la Corte ha il potere-dovere di delibare gli atti amministrativi intervenuti nel pregresso rapporto di impiego relativi allo status di dipendente al fine di dedurne l'incidenza sul trattamento di quiescenza. Tale conclusione deriva dal fatto che la giurisdizione della Corte dei conti ha natura dichiarativa poiché tende all'accertamento del diritto a pensione nella misura di legge, mentre il provvedimento determinativo del trattamento economico viene valutato solo agli effetti della liquidazione della pensione e non viene impugnato in quanto tale, essendo degradato a mero presupposto processuale, all'unico scopo di accertare il diritto soggettivo a pensione nella sua esatta misura, con esclusione di pronunce a carattere caducatorio o annullatorio, estranee al potere ascrivibile alla Corte dei conti. Non si tratta, dunque, nel giudizio pensionistico innanzi alla Corte dei conti, di esaminare, neppure in via incidentale, la legittimità di provvedimenti amministrativi definitivi riguardanti lo stato giuridico ed economico dell'impiegato e, quindi, relativi al rapporto di pubblico impiego, ancorché di questo costituiscano l'atto finale e il presupposto indispensabile per la liquidazione della pensione” (Cass.SSUU n.896 del 16.1.2018).

La giurisdizione della Corte dei Conti in materia di pensioni ha carattere esclusivo, in quanto affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia, onde in essa sono comprese tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento

identificativo del petitum sostanziale e, quindi, tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, nonché, pur in costanza di lavoro, ogni diritto relativo al rapporto pensionistico.

In questo ambito, la sua giurisdizione è esclusiva e ricomprende tutte le controversie funzionari alla pensione: oltre a problemi relativi al sorgere e modificarsi del diritto alla pensione, la Corte si occupa anche dei problemi connessi, quali riscatto di periodi di servizio, ricongiunzione di periodi assicurativi, assegni accessori, interessi e rivalutazione, recupero di somme indebitamente erogate (Cass. Sez. Unite Num. 11849/2016, in motivazione).

In conclusione, va dichiarato il difetto di giurisdizione in favore della Corte dei Conti. Le spese possono compensarsi tenuto conto della decisione in rito.

P.Q.M.

Il Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:

1. Dichiara il proprio difetto di giurisdizione poiché la domanda giudiziale rientra nella giurisdizione della Corte dei Conti.
2. Compensa le spese di lite.

Trapani, 04/03/2021

Il Giudice del lavoro
Antonino Marra